PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 531 / 9^

3^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:
LAVORO

Deliberazione n. 485 della seduta del 16 DIC. 2013.

Oggetto: Proposta di legge regionale '' *Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125.*''

Presidente o Assessore/i Proponente/i:
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE Avv. Bruno CALVETTA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente		X
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente		X
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente di Ragioneria ai sensi della l.r. 8/2002.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 54972 del 19/12/2013
Classificazione 01.15.01

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- Il Decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni* ", si colloca nell'ambito delle misure necessarie volte, tra l'altro, a dettare disposizioni in materia di superamento del fenomeno del precariato al fine di evitare:
  a) situazioni incompatibili con i principi dell'art. 97 della Costituzione che sono alla base dell'organizzazione e del corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche;
  b) il proliferare di contenzioso che sempre più diffusamente vede le amministrazioni pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni sentenzia nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche l'obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi, con un'applicazione diretta dei principi che scaturiscono dall'ordinamento comunitario in materia;
  c) gli effetti pressanti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, per il fenomeno del precariato storico nella pubblica amministrazione;

- Tale fenomeno si riflette, non da ultimo , sul piano sociale e sulla dignità umana;

A norma dell'art. 39 dello statuto Regionale ;

DATO ATTO della positiva conclusione della concertazione con le parti sociali;

VISTO il parere dell'ufficio legislativo;

Su proposta del Presidente On.le Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore al Lavoro On.le Nazzareno Salerno, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto attestandone la relativa copertura finanziaria ;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

di approvare l'allegato progetto di legge avente ad oggetto "*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125.*" ;

di trasmettere il progetto medesimo al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante — Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18 DIC. 2013 al Dipartimento interessato, ☒ al Consiglio Regionale ☒ alla Corte dei Conti ☐
L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 2 pagine + 2 allg.
Catanzaro, 18 DIC. 2013
IL DIRIGENTE

Allegato alla deliberazione
n. 485 del 16 DIC. 2013

Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui all'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013 , n. 125.

L'art. 4, comma 8, prevede una norma dedicata per i lavoratori LSU (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000) e per i lavoratori LPU (art.3, comma 1, D.Lgs 280/97), destinata a favorirne l'assunzione a tempo indeterminato.

Le liste Regionali.

La Regione deve costituire un elenco dove vengono inseriti i lavoratori individuati dai predetti Decreti legislativi, prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1 settembre 2013 presso le Amministrazioni pubbliche che li utilizzano. In sostanza il reclutamento speciale transitorio, nel rispetto dei presupposti di legge, è applicabile sia se sono LSU o LPU, sia se, nel corso degli anni, hanno stipulato un qualunque rapporto di lavoro con l'Amministrazione che li ha utilizzati.
I lavoratori LSU LPU che alla data del 1 settembre 2013 avevano in essere un rapporto con le Cooperative sociali, soggetti utilizzatori previsti dalla normativa vigente, può essere favorita la instaurazione di rapporti di lavoro presso Amministrazioni pubbliche.

La compilazione degli elenchi, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, dei predetti lavoratori deve tener conto dei criteri che contemperano:

a) anzianità anagrafica;
b) anzianità di servizio ;
c) carichi familiari.

anzianità richiesta

Per il reclutamento coloro che vi partecipano devono possedere i requisiti di anzianità indicati dal comma 6 dell'art. 4 del D.L. 101/2013. L'anzianità si riferisce all'utilizzo con qualunque tipologia di rapporto presso la Pubblica Amministrazione. (*sia se utilizzati o contrattualizzati con qualunque tipologia contrattuale.)*.In particolare i soggetti interessati devono, dalla data in vigore del presente Decreto – 1 settembre 2013,aver m, negli ultimi cinque anni , almeno tre anni di servizio slle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando .
Le procedure occupazionali (anche a tempo parziale) possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all'art.35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

adempimenti Enti utilizzatori

A decorrere dal 1 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56/87
(trattasi di qualifiche basse categorie A e B1 e B2) e ss.mm.ii., nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari (in misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all'art.35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di cui al comma 6 dell'art. 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D lgs, 468/97 , all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
Per questi lavoratori il limite di cui al comma 6 dell'articolo 4 va riferito solo ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

L'assunzione di queste categorie di personale, infatti, è assimilabile a quella prevista per il reclutamento ordinario dell'art. 36, comma 5- bis, del D Lgs. 165 del 2001.
Per coloro che sono inseriti in tale lista e sono adibiti a mansioni relative a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'art. 17 della L.56/87(categorie A B1 e B2) si applicano le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dall'art. 4, comma 6, nel rispetto dei limiti ivi previsti compreso quello del valore massimo del 50% delle risorse finanziarie utilizzabili.

Adempimenti Regione .

Lo spirito della normativa è quello di consentire alle Regioni , con propri interventi legislativi, di disciplinare l'utilizzo dell'elenco.
A tal fine la programmazione delle assunzioni può tenere conto della facoltà assunzionale e dei posti disponibili in dotazione organica negli Enti territoriali dell'ambito regionale che manifestano interesse all'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, privilegiando tale assunzioni nell'ente utilizzatore e, in subordine, in caso di mancanza, in capo all'ente utilizzatore dei presupposti di legge previsti per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche presso enti territoriali che abbiano le condizioni necessarie.

E' necessario precisare che nel quadriennio 2013 – 2016 gli Enti Territoriali che procedono ad assunzioni di personale delle qualifiche di cui all'art.16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (categorie A, B1 e B2) devono attingere all'elenco di cui al comma 8, dell'articolo 4 (Elenco Regionale).

Disegno di Legge

Disposizioni in materia di personale precario

ART. 1
Elenco Regionale

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000) e dei lavoratori LPU (art.3, comma 1, D.Lgs 280/97), è istituito nella Regione Calabria l'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. L'elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.
3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4) Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.4 comma 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica;anzianità di servizio,carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.
5) Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010, destinatari di misure di sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l'utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
6) La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010.
7) Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all'uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.

ART. 2
Stabilizzazione

1) A decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, **possono procedere** , in deroga a quanto disposto dall'art. 12 , comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, **all'assunzione a tempo indeterminato**, anche con contratto a tempo parziale, **come previsto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125**, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'art.1 comma 1, della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.

2) Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'art.16 della legge 56/87 e s.m.i. a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'art.4 comma 6 del D L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono procedere all'assunzione del personale LSU/LPU di cui all'art.1, comma 1, della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'art.4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche art. 16 L.56/87 e qualifiche superiori) per i lavoratori di cui all'art.1, comma 5, della presente legge.
3) Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all' art.1, nel triennio 2014 – 2016.

ART. 3
Criteri e modalità di stabilizzazione

1) Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'art.1 della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed in particolare dell'art. 4 del citato Decreto e delle Circolari applicative Della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2) Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell'elenco regionale di cui all'articolo 1, indirizzando una richiesta alla Regione.

ART. 4
Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni

1) Per le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della presente legge, sino al 31 dicembre 2016.

ART. 5
Entrata in vigore

1) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione .
2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.